



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, *lett. d)* della citata legge n. 508/1999, con cui “è costituito presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte”, tra le altre, “sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico”;

VISTO, altresì, l’art. 3, comma 2, della citata legge n. 508/1999, con cui “i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 154, con il quale, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita la frazione dell’impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio



Il Ministro dell'università e della ricerca

personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale negli Istituti Superiori di Studi Musicali;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 119, che modifica ed integra il d.m. 3 luglio 2009, n. 90, di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120, che modifica ed integra il citato d.m. 30 settembre 2009, n. 124 di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 agosto 2017, n. 611 che modifica ed integra il d.m. 3 luglio 2009, n. 90, di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 maggio 2018, n. 429, che modifica ed integra il d.m. 3 luglio 2009, n. 90, di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e Ricerca 6 dicembre 2021 n. 2905 istitutivo della nuova area denominata "Teorie e tecniche in musicoterapia" con nuovi settori artistico-disciplinari e relative declaratorie e campi disciplinari nonché dell'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di secondo livello - DCSL 72 - Teorie e tecniche in musicoterapia;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 102 e 103 della summenzionata L. 228/2012, secondo cui “al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”, i diplomi accademici di primo livello, rilasciati dai Conservatori di musica sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe di laurea L-3, ed i titoli di diploma accademico di secondo livello rilasciati dai Conservatori di musica sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale appartenenti alla “classe LM 45 (Musicologia e beni musicali)”;

VISTO, in particolare, il comma 105 dell'art. 1 della summenzionata L. 228/2012, secondo cui “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello”;

VISTO il comma 106 della summenzionata L. 228/2012, nella parte in cui prevede che “i titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 marzo 2013, prot. n. 243, con cui sono state definite le corrispondenze dei corsi sperimentali triennali attivati presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali ai diplomi accademici di primo livello ordinamentali;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 gennaio 2018, prot. n. 14, concernente l'istituzione dei corsi accademici di secondo livello (DASL) ordinamentali;

VISTO, in particolare, l'art. 7 del sopra citato DM 14/18 che al comma 1 dispone che "in via preliminare saranno accreditati i corsi già autorizzati in via sperimentale con Decreto del Ministro ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212" e al successivo comma 2 che "conclude le procedure di accreditamento di cui al comma precedente con la determinazione delle nuove codifiche ai sensi dell'art. 5, verrà emanata la tabella di corrispondenza di cui all'art. 1, comma 106, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022, n. 298, con cui è stato ricostituito il CNAM, che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTA la nota del 17 dicembre 2024, recante prot. DGSINFS n. 25379, concernente richiesta di parere al CNAM in relazione alla tabella di corrispondenza tra i titoli sperimentali di secondo livello conseguiti al termine dei percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e diplomi accademici di secondo livello del nuovo ordinamento";

VISTA la nota del 31 gennaio 2025, recante prot. SGMUR n. 1316, assunta in data 3 febbraio 2025, al prot. DGSINFS n. 2396, concernente il parere favorevole espresso dal Consiglio nazionale dell'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), nell'adunanza del 30-31 gennaio 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

VISTO in particolare l'art. 1, co. III, del sopracitato DM 128/2025, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A del medesimo decreto "si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del D.P. R. 24 aprile 2024, n. 83";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, co. IV, del sopracitato DM 128/2025, "i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla predisposizione della tabella di cui all'art. 1, comma 106, della sopra citata L. 228/2012 per individuare la corrispondenza dei titoli sperimentali di secondo livello validati ai diplomi accademici di secondo livello ordinamentali degli Istituti superiori di studi musicali;

DECRETA

Art. 1

I titoli conseguiti a conclusione dei corsi sperimentali già validati dal Ministero dell'università e della ricerca ed attivati presso i Conservatori e gli ex Istituti musicali pareggiati sono equipollenti ai corsi di diploma accademico ordinamentale di secondo livello secondo le corrispondenze stabilite nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

La corrispondenza dei titoli conseguiti a conclusione dei corsi sperimentali già validati in cui non sono specificati gli strumenti che costituiscono la materia caratterizzante dei nuovi corsi in ordinamento è definita con provvedimento delle Istituzioni che hanno rilasciato i predetti titoli.

I sopracitati bienni sperimentali già validati ed attivati sono riportati nell'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 3

Nei casi in cui non sia possibile identificare la corrispondenza nei nuovi corsi ordinamentali dei titoli conseguiti a conclusione di corsi sperimentali già validati dal Ministero, diversi da quelli indicati nelle Tabelle A e B del presente decreto, la corrispondenza è definita dal Ministero a richiesta degli interessati e previa valutazione del piano di studi da parte del CNAM.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini